



**COMMISSARIO DELEGATO**  
**PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA AI CANALI**  
**PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA**  
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

---

**DECRETO n.18 del 29 Ottobre 2010**

**OGGETTO** Attuazione dell'art. 3 dell'Accordo di Programma 31.03.2008. Ditta SIFA S.c.p.a. – Autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante operazioni di miscelazione/stabilizzazione con leganti idraulici e farina d'argilla.

**IL COMMISSARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio economico ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, prorogato, da ultimo, con D.P.C.M. in data 19.11.2009 a tutto il 31 Dicembre 2010;

VISTA l'Ordinanza n. 3383 del 3.12.2004 e ss.mm. ii. e, in particolare, l'Ordinanza n. 3841 del 19.01.2010, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'Ing. Roberto Casarin Commissario Delegato per fronteggiare tale emergenza, dettando altresì disposizioni per la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi necessari a rimuovere i sedimenti inquinati nei canali di grande navigazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 in data 18.02.2005, n. 3622 del 18.10.2007, n. 3669 del 17.04.2008, n. 3704 del 17.09.2008, n. 3716 del 18.11.2008, con le quali, tra l'altro, è stata modificata ed integrata la suddetta Ordinanza n. 3383/2004;

VISTO l'Accordo di Programma denominato "Vallone Moranzani", sottoscritto in data 31.03.2008 tra le varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessati, per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera;

DATO ATTO che all'art. 4, lettera B di tale Accordo di Programma è previsto che SIFA S.c.p.a., concessionaria della Regione del Veneto, realizzi e gestisca impianti di inertizzazione/stabilizzazione dei fanghi di dragaggio con caratteristiche "oltre C Protocollo 1993" che, dopo disidratazione, risultano classificati come rifiuti pericolosi per la presenza di contaminanti inorganici, al fine di renderli compatibili con lo smaltimento definitivo in discarica per rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO, peraltro, che a tale trattamento di inertizzazione/stabilizzazione devono essere sottoposti anche i rifiuti non pericolosi che non rispettano i limiti dei test di cessione previsti per il conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi;

VISTA la nota di SIFA S.c.p.a. n. PM/fi/341/10 del 17 Settembre 2010, con la quale viene chiesta l'autorizzazione alla sperimentazione del processo per la stabilizzazione dei fanghi destinati alla discarica prevista dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008, mediante miscelazione con leganti idraulici e farina d'argilla;

CONSIDERATO che l'impianto sperimentale citato sarà collocato nell'area ALLES di Fusina – Venezia, dove sono già presenti impianti per la gestione dei fanghi di dragaggio e che l'attività di sperimentazione sarà svolta con il controllo dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, secondo il “Protocollo per la validazione processi” allegato al progetto di sperimentazione;

VISTA la nota n. 127116/10/ST del 19 Ottobre 2010, con la quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia – esprime parere favorevole al “Protocollo per la validazione processi sopra citato”;

CONSIDERATO che il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti è disciplinato da norme alle quali il Commissario Delegato è autorizzato a derogare, in forza delle Ordinanze del Presidente del Consiglio sopra citate, con particolare riferimento all'articolo 211 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., che sottopone all'obbligo di verifica di assoggettabilità a tale procedura gli impianti sperimentali di smaltimento di rifiuti di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Commissario Delegato è autorizzato ad effettuare tale verifica di assoggettabilità, in forza della OPCM n. 3807 del 15 Settembre 2009 già citata.

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004, espresso in data 20 Settembre 2010 sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività sperimentale di gestione rifiuti sopra citata;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Scientifico ha espresso, altresì, parere favorevole in merito alla non assoggettabilità della sperimentazione di cui trattasi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 21 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

## DECRETA

1. di autorizzare, in forza dell'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383/2004 e s.m.i, SIFA S.c.p.a allo svolgimento di attività sperimentali di gestione di rifiuti costituiti da:
  - CER 17.05.05\*- fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05\* ;
  - CER 17 05 03\*- terre e rocce contenenti sostanze pericolose;
  - CER 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03\*;

per un quantitativo complessivo pari a 1.000 mc.

2. le attività di gestione dei rifiuti di cui al punto 1 consistono nella loro miscelazione con leganti idraulici e farina d'argilla, allo scopo di rendere i rifiuti stessi stabili e non reattivi e verificarne, altresì, la loro idoneità quali materiali per la costruzione della discarica prevista dall'Accordo di Programma del 31 Marzo 2008;
2. di disporre che le attività sperimentali siano svolte con la supervisione di ARPAV, secondo il "Protocollo validazione processi" allegato al progetto di sperimentazione oggetto della presente autorizzazione e per un tempo non superiore a 6 mesi;
3. di disporre che nello svolgimento delle attività di cui al punto 1 vengano adottate misure di mitigazione del rischio derivante dalla gestione dei rifiuti, attuate verifiche ispettive e vi sia costante comunicazione delle attività di cui trattasi ad ISPRA, affinché tale Istituto svolga le attività eventualmente ritenute necessarie;
4. di trasmettere copia del presente Decreto alla ditta SIFA S.c.p.a., ad ALLES, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Magistrato alle Acque di Venezia, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Venezia, all'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, a ISPRA, per quanto di competenza.

Venezia, 29.10.2010

F.to    IL COMMISSARIO DELEGATO  
         ing. Roberto Casarin